



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

Settore Edilizia Pubblica

**SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI
PEDONALI DELL'ANGOLO NORD-OVEST PRESSO
L'INCROCIO TRA LE VIE DIAZ E V. EMANUELE II°
MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO IN
PRECARIE CONDIZIONI STATICHE**

TAVOLA 6

**FOGLIO PATTI E
CONDIZIONI**

Cerea, lì 30/09/2021.
IL PROGETTISTA
Ing. Lauro Gobbi

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Dott. Antonio Pietro Comunian

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali dell'angolo Nord-Ovest presso l'incrocio tra le Vie Diaz e Vitt. Emanuele II mediante demolizione del fabbricato in precarie condizioni statiche, come specificato nella tavola grafica di progetto.
2. Rientrano nell'appalto, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, tutte le attività propedeutiche, collaterali e consequenziali ai lavori stessi quali, in via esemplificativa e non esaustiva l'esecuzione di sopralluoghi preliminari e le riunioni di coordinamento con il D.L.
3. Sono compresi nell'affidamento tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali l'affidatario dichiara di aver preso competenza ed esatta conoscenza.
4. Nessuna lavorazione può essere intrapresa dall'affidatario se non preventivamente autorizzata dal D.L. della Stazione Appaltante; il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la messa in pristino, a carico dell'esecutore, delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Stazione Appaltante.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO – Cat. OS23 (Demolizione di opere)

1. L'importo a base di gara, da assoggettare a ribasso offerto dall'esecutore, è definito dalla seguente tabella:

		Importi in Euro
1	Lavori (L)	37.229,10
2	Oneri della Sicurezza (OS)	3.798,71
TOT.	IMPORTO A BASE DI GARA	41.027,81
	(1+2)	

2. L'importo dell'affidamento sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
 - a) Importo dei lavori (L) a misura determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'esecutore in sede di offerta sul medesimo importo;
 - b) Importo degli Oneri della Sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
3. Non è soggetto a ribasso l'importo degli Oneri della Sicurezza determinato al rigo 2 della tabella di cui al comma 1.

Art. 3 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi del D.Lgs 50/2016. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'"elenco dei prezzi unitari" da applicare alle singole quantità eseguite.

Resta inteso che i prezzi unitari offerti dall'appaltatore restano fissi, invariabili ed onnicomprensivi delle prestazioni richieste; non potrà pertanto essere richiesto da parte dell'appaltatore alcun adeguamento dei prezzi pattuiti.

3. L'Appaltatore dovrà risultare iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Art. 4 – EVENTUALI LAVORI IN OPZIONE

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto di appalto durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per l'esecuzione di nuovi lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel progetto principale, fermi restando i seguenti limiti e condizioni:
 - a) Qualunque variazione o modifica dovrà essere preventivamente approvata dal RUP, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante;
 - b) Le modifiche in aumento, per l'esecuzione di nuovi lavori, potranno essere introdotte fino alla concorrenza dell'importo complessivo del ribasso offerto in sede di gara e dell'economia di minor IVA;
 - c) Le suddette modifiche saranno introdotte agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto principale, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi;
 - d) Le variazioni potranno comprendere l'adeguamento dei costi della sicurezza non assoggettati a ribasso;
 - e) I nuovi lavori saranno riconducibili alla medesima categoria di opere generali di cui si compone l'appalto principale;
 - f) L'atto di ordinazione delle modifiche, oppure il relativo provvedimento di approvazione, riporteranno il differimento dei termini per l'ultimazione dei lavori, nella misura strettamente indispensabile.

Art. 5 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PROROGHE - SOSPENSIONI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuto affidamento da parte della Stazione Appaltante. Se l'Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine predetto, può chiedere la proroga presentando apposita richiesta motivata, con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del termine predetto. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP.
2. In caso di forza maggiore, condizioni oggettivamente eccezionali od altre circostanze che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore.

Art. 6 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h) del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto,

comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Art. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorchè non materialmente allegati:
 - a) il presente Foglio Patti e Condizioni;
 - b) tutti gli elaborati grafici e gli altri allegati alla richiesta di offerta;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari;
 - d) il POS;
 - e) il computo metrico estimativo, ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis del Codice dei contratti, che tuttavia non è vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell'art. 59, comma 5 bis, secondo periodo, del Codice dei contratti nonché dell'articolo 22 del presente Capitolato;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) Il Codice dei contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - b) Il Regolamento generale D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;
 - c) Il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) Le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 – PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato a Stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell'importo di €. 30.000,00, previa presentazione S.A.L., mentre il saldo avverrà entro il termine di 30 gg. dalla data di fine lavori.

L'emissione di fattura è autorizzata dal DL previo accertamento corretta esecuzione. La liquidazione sarà effettuata entro i termini di Legge, su presentazione di regolare fattura previa verifica da parte dell'Ente della tracciabilità dei flussi finanziari e della regolarità del DURC.

L'Appaltatore ha facoltà di ottenere la liquidazione del credito prima dei 2 anni previsti previa emissione di polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 103 del Codice Contratti.

Art. 9 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non

decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) Per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono i lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) I pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 10 – REVISIONE PREZZI

"Ai fini della revisione prezzi dovranno essere applicati i disposti dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come successivamente integrato dal D.L. 27/01/2022 n°4, convertito con Legge 28/03/2022, n°25 recante "**Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico**".

Art. 11 – PENALITA'

1. In caso di ritardo inizio dei lavori rispetto ai termini di cui al precedente Art. 3 o in caso di ingiustificata sospensione degli stessi sarà applicata una penale pari ad Euro 50,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
2. Per qualsiasi ulteriore inadempienza commessa dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni affidate, è facoltà della Stazione Appaltante procedere all'applicazione di penali di importo, in ragione della gravità dell'inadempienza, da un minimo pari ad €. 50,00 ad un massimo di €. 250,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Nei casi di ritardi ed inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvede ad inoltrare una contestazione scritta all'Appaltatore. Quest'ultimo avrà un tempo massimo di tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per trasmettere le proprie controdeduzioni. Trascorso tale periodo e, comunque, qualora le controdeduzioni non siano accoglibili, la Stazione Appaltante provvederà all'applicazione delle penali.
4. Il pagamento delle penali non solleva l'Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per i lavori svolti in sede di liquidazione delle rate in cui si articola il corrispettivo.

Art. 12 – CONTESTAZIONI

Nel caso in cui alla verifica dei lavori questi non venissero ritenuti accettabili, sarà redatto un verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale degli stessi.

Dall'esito del verbale il Comune darà comunicazione formale alla Ditta, la quale, per i lavori contestati, deve provvedere, a sue cure e spese, alla ripetizione.

I lavori contestati si intendono a tutti gli effetti come non eseguiti e dovranno essere ripetuti entro il termine stabilito dalla lettera di comunicazione della contestazione; il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la ripetizione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per ritardi.

Art. 13 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del servizio, che potessero insorgere sia durante che al termine dell'affidamento che non sia stato possibile definire bonariamente, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Il foro competente è quello di Verona.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari in materia.

Sanguinetto, 30/09/2021.

Il progettista Gobbì Ing. Lauro